

derare prigionieri di guerra e che non hanno avuto dagli arabi ribelli il trattamento che usano gli Stati aderenti alla convenzione di Ginevra ».

RISPOSTA. — « Poichè nessuna disposizione legislativa contempla il trattamento da farsi ai militari che eventualmente cadono in mano a ribelli, è stato necessario provvedere al riguardo. Ed ora è in corso di approvazione uno speciale provvedimento per risolvere equamente la questione.

« *Il sottosegretario di Stato*
« FOSCARI ».

Baccelli. — *Ai ministri della guerra e di agricoltura.* — « Per conoscere come intendano conciliare la requisizione dei magazzini fatta dall'autorità militare ai proprietari in zona di guerra con l'obbligo stabilito dal decreto luogotenenziale 10 giugno ai proprietari stessi di conservare il grano a disposizione delle Commissioni che dovranno requisirlo, non essendo agevole conservare il grano senza i magazzini ».

RISPOSTA. — « Premesso che dall'interrogazione non risulta a quali provincie in modo preciso s'intenda fare riferimento, si avverte che il timore espresso dall'onorevole interrogante non trova riscontro nelle informazioni pervenute a questo Commissariato generale dalle Commissioni di requisizione, dalle quali informazioni risulterebbe che ai proprietari di cereali ed alle Commissioni di requisizione funzionanti in provincia che si trovano in zona di guerra resterebbero locali adatti in numero sufficiente per la conservazione dei cereali del prossimo raccolto.

« *Il Commissario generale*
per i consumi e approvvigionamenti
« CANEPA ».

Baccelli. — *Al ministro della guerra.* — Per conoscere come intenda conciliare la requisizione dei magazzini fatta dall'autorità militare ai proprietari in zona di guerra con l'obbligo stabilito dal decreto luogotenenziale 10 giugno ai proprietari stessi di conservare il grano a disposizione delle Commissioni che dovranno requisirlo, non essendo agevole conservare il grano senza i magazzini ».

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale 10 giugno stabilisce bensì all'articolo 2 che la requisizione del frumento, della segala

e dell'orzo possa essere preceduta dalla intimazione di custodire e di tenere a disposizione del Commissariato generale dei consumi i cereali stessi; e al successivo articolo dichiara la nullità di qualunque vendita o cessione non autorizzata dalla Commissione provinciale di requisizione. Ma l'articolo 4 del citato decreto dà anzitutto facoltà di esser liberato dal deposito di grano al detentore che possa provvedere con mezzi propri al trasporto di quello nei magazzini o agli scali ferroviari indicati dalla Commissione provinciale di requisizione.

« E ciò sopperisce bene, nella pluralità dei casi, ai fini conservativi ai quali si ispira il decreto stesso sulla requisizione dei cereali.

« Per quei detentori poi che non possono conservare il grano in magazzino a disposizione della Commissione per aver dovuto cedere i propri locali all'autorità militare, premesso che questa non può restituire i locali stessi, come è naturale, finchè sia per durarne il bisogno, sarà il caso di vedere se ed in qual modo si possano accelerare le operazioni di requisizione e di raccolta sia a cura dei detentori medesimi, sia a cura dell'autorità civile o militare, a seconda che i cereali requisiti servano all'una o all'altra.

« Queste coincidenze non possono essere numerose e ad ogni modo spetterà alle Commissioni provinciali di decidere o di fare le opportune proposte caso per caso; e questo Ministero, che può anche ricevere il grano assegnatogli direttamente nei molini che macinano per suo conto (e si è avuta già qualche richiesta in tal senso), provvederà, d'accordo col Commissariato generale per gli approvvigionamenti e per i consumi alimentari, a conciliare gli interessi dello esercito con l'interesse e con la responsabilità di coloro che devono cedere i loro cereali all'Amministrazione militare.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Baslini. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se, a togliere una stridente disparità di trattamento, non ritenga opportuno di ripristinare le disposizioni della circolare 542 in quanto stabilivano il diritto per i militari padri di quattro figli di essere avvicinati alla famiglia ».

RISPOSTA. — « Il trasferimento in località prossima alla residenza della famiglia